

**REGOLAMENTO (CE) N. 3224/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 21 dicembre 1994

**che stabilisce misure transitorie per l'attuazione dell'accordo quadro sulle banane concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che gli accordi conclusi nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round comprendono l'accordo quadro sulle banane; che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94<sup>(3)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità; che l'accordo quadro sulle banane prevede alcune modifiche del regime di importazione delle banane nella Comunità; che è opportuno prevedere misure transitorie di attuazione del regime di importazione di banane nella Comunità ai fini dell'attuazione dell'accordo quadro prima dell'adozione di misure definitive; che per garantire, in particolare, l'origine delle banane importate dalla Colombia, dalla Costa Rica, dal Nicaragua e dal Venezuela, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica nella Comunità delle banane originarie di tali paesi alla presentazione di un certificato di origine nel corso del primo trimestre del 1995;

considerando che per permettere alla Commissione di adottare, se del caso, le misure necessarie per garantire il rispetto della ripartizione dei quantitativi a seconda delle origini, stabilita nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, è opportuno prevedere, da una parte, l'obbligo di presentazione di un certificato di origine per tutte le banane importate nella Comunità e, dall'altra, l'obbligo per gli Stati membri di effettuare le necessarie comunicazioni;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è suddiviso in contingenti specifici ai seguenti paesi o gruppi di paesi:

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

Paese	Percentuale del contingente tariffario complessivo
Costa Rica	23,4 %
Colombia	21,0 %
Nicaragua	3,0 %
Venezuela	2,0 %
Repubblica Dominicana e altri Stati ACP per quanto riguarda i quantitativi non tradizionali	90 000 t
Altri	50,6 %-90 000 t

2. Le 90 000 t assegnate alla Repubblica Dominicana e agli altri Stati ACP per i quantitativi non tradizionali sono ripartite come segue:

*(in tonnellate)*

Paese	Quantità
Repubblica Dominicana	55 000
Belize	15 000
Costa d'Avorio	7 500
Camerun	7 500
Stati ACP non tradizionali	5 000

*Articolo 2*

1. Ferma restando l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/93, per il primo trimestre del 1995:

- per l'immissione in libera pratica delle banane, i titoli di importazione sono accompagnati da un certificato di origine valido;
- l'immissione in libera pratica di banane originarie della Colombia, della Costa Rica e del Nicaragua in base a titoli di importazione per la categoria A o per la categoria C rilasciati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è soggetta alla condizione che venga presentato alle autorità doganali, contemporaneamente, anche un titolo di esportazione speciale rilasciato dalle autorità competenti dei rispettivi paesi, elencate nell'allegato, per un quantitativo equivalente.

2. Tuttavia, i documenti indicati al paragrafo 1 sono necessari per l'immissione in libera pratica delle banane spedite dal paese produttore anteriormente al 20 dicembre 1994 e importate nella Comunità tra il 1° e il 7 gennaio 1995.

Gli importatori interessati comprovano che le spedizioni di banane soddisfano ai requisiti di cui al primo comma presentando i seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo o per via navigabile, la polizza di carico che attesta che il carico è avvenuto prima del 20 dicembre 1994;
- in caso di trasporto ferroviario, il bollettino di spedizione accettato dalle ferrovie del paese speditore anteriormente al 20 dicembre 1994;
- in caso di trasporto su strada, il carnet TIR presentano al primo ufficio doganale anteriormente al 20 dicembre 1994;
- in caso di trasporto aereo, il bollettino di spedizione che attesti che la compagnia aerea ha ricevuto i prodotti anteriormente al 20 dicembre 1994.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità immesse in libera pratica in applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Le autorità autorizzate a rilasciare titoli di esportazione speciali sono

**COLOMBIA****INCOMEX**

Instituto Colombiano de Comercio Exterior  
Edificio Centro de Comercio Internacional  
Calle 28 No. 13A 15/53  
Santafe de Bogotá

**COSTA RICA**

Corporación Bananera SA  
Apartado 6504-1000  
San José

**NICARAGUA**

Ministerio de Economía y Desarrollo  
Dirección de Comercio Exterior  
Kilómetro 3 1/2  
Carretera A. Masaya  
Edificio el Cortijo  
Managua

---